



Repubblica italiana
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2024, nei confronti della Camera di commercio Gran Sasso d'Italia ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

visto l’art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR, del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l’anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023;

visto il provvedimento giuntale n. 151 del 24 novembre 2023, trasmesso a questa Sezione il 21 dicembre 2023 (prot. in ingr. n. 6376), con il quale la Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia ha deliberato l’adesione al GAL PESCA ABRUZZO scarl;

vista l’ordinanza del 9 gennaio 2024, n. 1, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO E DIRITTO

1. La Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia in data 21 dicembre 2023 ha fatto pervenire a questa Sezione (prot. in ingr. n. 6376) il provvedimento giuntale n. 151 del 24 novembre 2023, con il quale è stata deliberata l’adesione da parte della stessa Camera di commercio al GAL PESCA ABRUZZO s.c.a.r.l., attraverso la sottoscrizione di una quota capitale sociale pari ad euro 2.000. La nota di trasmissione del dirigente dell’area economico – finanziaria precisa che la trasmissione del provvedimento avviene: *“in adempimento di quanto previsto dall’art. 5 – comma 3 – del D.Lgs n. 175/2016 e smi [...] con la precisazione che il parere del Collegio è riportato nella delibera”*.

1.1. L’art. 5 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), così come da ultimo modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27 agosto 2022, prevede che: *“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di*

cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”.

2. L'esame istruttorio della citata delibera ha fatto emergere la mancata trasmissione della documentazione menzionata come “allegata” al provvedimento e non effettivamente inoltrata (si tratta, in particolare, dello statuto del costituendo GAL PESCA ABRUZZO s.c.a.r.l. - allegato contrassegnato con la lettera A, della composizione della compagine sociale - allegato contrassegnato dalla lettera B, e del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti), oltre alla carenza di una motivazione analitica, così come richiesta dall'art. 5 del TUSP. Da una ulteriore verifica sul sistema applicativo Telemaco alla data del 29 dicembre 2023 è emersa, altresì, la già avvenuta costituzione, in data 21 dicembre 2023 (data atto di costituzione), del GAL PESCA ABRUZZO s.c.a.r.l. con capitale sociale pari ad euro 53.000 e la partecipazione

pari al 3,77 per cento proprio della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia. È emerso, inoltre, che rispetto al provvedimento di giunta camerale (nel quale era previsto che: *“il capitale sociale della costituenda società è di euro 50.500,00 la quota di partecipazione che dovrebbe assumere l'Ente, pari a nominali euro 2.000,00, rappresenta il 3,96 per cento”*) il capitale sociale del GAL PESCA ABRUZZO s.c.a.r.l. risulta pari, come detto, ad euro 53.000 anziché euro 50.500 e pertanto la quota di partecipazione della Camera di Commercio Gran Sasso è pari al 3,77 per cento e non al 3,96 per cento.

3. Giova, al riguardo, evidenziare come le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte abbiano espresso i seguenti principi di diritto: *“Sotto il profilo procedurale, la Sezione di controllo investita dell'esame dell'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, può richiedere elementi informativi utili a valutare la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge, fissando i tempi di riscontro da parte dell'Amministrazione, senza che ciò determini una sospensione del decorso del termine di sessanta. Ove l'Amministrazione, sotto la propria responsabilità, abbia già proceduto alla stipula del negozio di costituzione societaria o di acquisto della partecipazione, la verifica della Corte dei conti prosegue nell'esercizio delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite dall'ordinamento”, l'esame degli atti di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie, da parte della Corte dei conti, potrà comunque essere oggetto dell'esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite dalla legge, in primo luogo quella vertente sugli annuali piani periodici di revisione delle partecipazioni societarie, prevista dall'art. 20 del medesimo TUSP”* (cfr. delib. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

3.1. Nella stessa pronuncia, le Sezioni riunite hanno precisato che: *“La novella normativa, come più volte esposto, prevede, infatti, che l'Amministrazione sia tenuta ad inviare l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione, oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Corte dei conti, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento. Tuttavia, in caso di decorso infruttuoso del ridetto termine, l'Amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. La verifica della Corte dei conti interviene, pertanto, su un provvedimento già perfetto, che, per poter essere eseguito, mediante la stipula dell'atto negoziale di costituzione o di acquisto, necessita del vaglio positivo della magistratura contabile ovvero del decorso infruttuoso del termine assegnato (“l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”). Risulta, pertanto, estranea al disposto normativo di cui al novellato art. 5 del TUSP la fattispecie dell'invio alla Corte dei conti di un provvedimento perfetto e già eseguito, mediante la stipula dell'atto negoziale. [...] L'invio di un provvedimento di acquisizione di partecipazione societaria già eseguito (con la stipula del negozio civilistico di costituzione) integra, come detto, una fattispecie eccentrica rispetto al modello prefigurato dal legislatore, che non consente l'esercizio dei poteri di verifica, da parte della Corte dei*

conti, secondo la procedura ed i tempi prescritti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, né l'esito di questi ultimi può sfociare, in caso di valutazione negativa, nell'onere per l'Amministrazione di motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, avendo quest'ultima già stipulato il negozio di costituzione o acquisto. Queste Sezioni riunite ritengono, pertanto, che, nella fattispecie prospettata (invio di atto deliberativo già eseguito con la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione), la verifica della Corte dei conti non possa procedere secondo la procedura, i parametri e gli esiti indicati dall'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, venendone a mancare il presupposto a fondamento. Di conseguenza, ferma restando l'emersione, secondo le regole ordinarie, di eventuali ipotesi di responsabilità, l'esame degli atti di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie, da parte della Corte dei conti, potrà comunque essere oggetto dell'esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite dalla legge, in primo luogo quella vertente sugli annuali piani periodici di revisione delle partecipazioni societarie, prevista dall'art. 20 del medesimo TUSP".

4. Ne consegue che - in applicazione del menzionato principio di diritto espresso dalle Sezioni riunite, *"non consente l'esercizio dei poteri di verifica, da parte della Corte dei conti, secondo la procedura ed i tempi prescritti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP", mentre "l'esame degli atti di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie, da parte della Corte dei conti, potrà comunque essere oggetto dell'esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite dalla legge, in primo luogo quella vertente sugli annuali piani periodici di revisione delle partecipazioni societarie, prevista dall'art. 20 del medesimo TUSP."* (cfr. delib. 16/SSRRCO/QMIG/2022) - l'avvenuta effettiva costituzione (data atto di costituzione del 21 dicembre 2023 e data iscrizione al registro delle imprese del 28 dicembre 2023) del GAL PESCA ABRUZZO s.c.a.r.l. non consente di esaminare nel merito l'atto trasmesso.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

DICHIARA

il non luogo a deliberare, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, in ordine al richiamato provvedimento della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia concernente *"GAL Pesca Abruzzo scarl - proposta di adesione"*.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia ed ai Revisori dei conti.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2024.

Il Relatore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 gennaio 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO



CARLA
LOMARCO
CORTE DEI
CONTI
12.01.2024
14:24:47
GMT+01:00